



**REGIONE SICILIANA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato, con atto qui pervenuto il 5.12.2017, dal sig. Antonio Zanna nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione Legambiente Sicilia, con sede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 7040 del 13.6.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa con cui è stata espresso il parere favorevole con condizioni e prescrizioni al progetto di ristrutturazione conservativa e rifunzionale con cambio di destinazione d'uso a turistico alberghiero degli stabili a rimessaggio barche nell'isola di Capo Passero, Comune di Porto Palo di Capo Passero, avanzato dalla Società Amministrazione Pietro Bruno di Belmonte per le tonnare di Capo Passero s.a.;

**VISTE**, altresì, le integrazioni al ricorso gerarchico pervenute il 21.1.2018;

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTA** la relazione della Soprintendenza di Siracusa, contenute nella nota n. 13908 del 7.12.2017, secondo cui, con la nota impugnata, è stato autorizzato solamente il restauro conservativo degli immobili esistenti nell'isola di capo Passero e ricadenti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico con livello di tutela 3 e che non è stato autorizzato alcun incremento della volumetria esistente, né nuove volumetrie, né movimenti terra, strade, ponti galleggianti per collegare l'isola alla terraferma;

**VISTA** le note prot. n. 16562 del 10.4.2018 e n. 21920 del 16.5.2018, rispettivamente inviate con pec e con raccomandata, con cui il dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento ha trasmesso

**REGIONE SICILIANA**

all'architetto progettista e alla società contro interessata s.p.a. copia dei ricorsi sopra citati chiedendo di presentare le proprie osservazioni;

**CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione o memoria;

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento perché nell'area, inserita nel Piano regionale delle Riserve, sono vietati tra gli altri i movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole e gli interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art.20 delle lettere a), b) e c) della L.r. 71/78;

Tale provvedimento, inoltre, sarebbe stato reso a seguito di una procedura di Valutazione di impatto ambientale inidonea a produrre effetti perché conclusa in assenza del necessario parere dell'Assessorato Territorio e Ambiente;

il provvedimento sarebbe, infine, in contrasto con il piano paesaggistico della provincia di Siracusa adottato con D.A. n. 98 dell'1.2.2012 che prescrive il livello di tutela 3 per l'area interessata dall'intervento;

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO** che il primo motivo di ricorso, per quanto corretto, attenga a valutazioni di natura urbanistica, mentre per quanto riguarda la procedura di VINCA, si constata che la stessa non è stata impugnata e pertanto, salvo prova contraria, deve ritenersi tuttora efficace;

**CONSIDERATO**, però, che il piano paesaggistico della provincia di Siracusa, proposto dalla medesima Soprintendenza di Siracusa e approvato con D.A.5040 del 20 ottobre 2017 per il paesaggio locale 19d, che include l'isola di Capo Passero, vieta qualsiasi tipo di intervento, ivi compresa l'asportazione di rocce di qualsiasi natura e sebbene nelle controdeduzioni e nell'estratto del progetto, inviati dalla Soprintendenza, venga più volte ribadito che non sono previsti né autorizzati aumenti di volumetria, la realizzazione di *"diciotto suite in grado di offrire una soluzione abitativa più raffinata e più esclusiva di quella prevista nelle strutture di terra"* comporti movimenti di terra e stravolgimenti del territorio, almeno nella fase costruttiva, incompatibili con le prescrizioni di Piano, il quale, comunque, prevede che "per le parti di territorio individuate come Riserva Naturale vige il regime di tutela ad essa relativo e si applicano le norme definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più cautelative della presente norma."

**CONSIDERATO**, altresì, che l'isola di capo Passero è tuttora inserita nel Piano regionale delle riserve, dove tra l'altro sono vietati tutti i movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento di normali attività agricole;

**RITENUTO** di dover accogliere, per le motivazioni sopra riportate, il ricorso gerarchico presentato dal sig. Antonio Zanna nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione Legambiente Sicilia, con sede a Palermo in via Tripoli n.3, avverso il provvedimento prot. n. 7040 del 13.6.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa;

**DECRETA**



**REGIONE SICILIANA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato, dal sig. Antonio Zanna nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione Legambiente Sicilia, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 7040 del 13.6.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa con cui è stata espresso il parere favorevole con condizioni e prescrizioni al progetto di ristrutturazione conservativa e rifunzionale con cambio di destinazione d'uso a turistico alberghiero degli stabili a rimessaggio barche nell'isola di Capo Passero, Comune di Porto Palo di Capo Passero, avanzato dalla Società Amministrazione Pietro Bruno di Belmonte per le tonnare di Capo Passero s.a. ;

**Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. n. 7040 del 13.6.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa a mezzo pec e raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 30 luglio 2018**

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro f.to